



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/70/0901

Roma, 20 agosto 2002

OGGETTO: SIULP - Segreteria Nazionale.
Personale appartenente ai ruoli tecnici. Richiesta chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento a quanto segnalato da codesta Segreteria Nazionale con nota n. 79/02 del 28 febbraio u.s., inerente il ruolo tecnico della Polizia di Stato.

Al riguardo il Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale ha comunicato quanto segue:

- a) l'art. 3, 3° comma, del D.L. 23 ottobre 1996 n. 554 convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 653 ha consentito, nel triennio 1997-1999, agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibiti da almeno due anni in attività tecniche, di transitare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Appare evidente che la ratio della norma era quella di consentire al personale, che in concreto svolgeva attività tecnica in maniera esclusiva e continuativa di transitare nei ruoli tecnici, in quanto in possesso di una professionalità tecnica tale da essere impiegato in tutte le mansioni tecniche previste dal profilo professionale attribuitegli (non era previsto alcun corso di riqualificazione). Pertanto, il predetto Servizio ha valutato le istanze alla luce di quanto precedentemente esposto ed ha accolto le domande di quanti, dagli atti, risultavano trovarsi nelle seguenti condizioni:
- In primo luogo, l'attività svolta nel ruolo di provenienza doveva avere, nel periodo previsto dalla legge, il carattere della continuità e della esclusività, o quantomeno della prevalenza rispetto alle altre attività di istituto, affinché fosse assicurato che la competenza acquisita "almeno negli ultimi due anni" fosse



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

2

approfondita ed adeguata al futuro impiego dei dipendenti, una volta transitati nei ruoli tecnici;

- In secondo luogo, l'attività tecnica svolta non poteva essere limitata ad una sola delle mansioni che concorrono a definire il contenuto della professionalità previsto per ogni singolo profilo professionale ma doveva abbracciare almeno tutte quelle più significative in modo che la competenza acquisita "almeno negli ultimi due anni" fosse approfondita ed adeguata al futuro impiego dei dipendenti, una volta transitati nei ruoli tecnici.

Per quanto sopra esposto sono transitati nei ruoli tecnici quanti, perlomeno nell'ultimo biennio antecedente al transito, a prescindere dalle qualifiche operative-professionali precedentemente acquisite, di fatto avevano optato, per varie ragioni, a svolgere in maniera esclusiva e continuativa mansioni di carattere tecnico-scientifico o tecnico.

A tale proposito si precisa che alcune qualifiche operativo-professionali conseguite dai dipendenti quando erano nei ruoli del personale che espleta funzione di polizia e non più compatibili con lo stato giuridico di appartenente ai ruoli tecnici sono oggetto di valutazione per la loro eventuale revoca.

In ogni caso si ribadisce che l'impiego del personale appartenente ai ruoli tecnici è disciplinato dal D.M. 18 luglio 1985 e che eventuali specializzazioni conseguite nel precedente ruolo, anche se non formalmente revocate, non possono consentire un impiego del personale tecnico difforme, sia pure temporaneamente o occasionalmente, rispetto al contenuto della professionalità del profilo professionale di appartenenza;

- b) L'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, modificato dal D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e dal D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, ha istituito i ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'Interno.

Con D.M. 18 luglio 1985 sono stati statuiti i contenuti della professionalità dei profili professionali dei tecnici della Polizia di Stato ed il Consiglio di Stato, con parere n. 106/99 del 7 giugno 1999 ha chiarito che gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

3

ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed ai ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, svolgono "compiti del tutto ausiliari e strumentali (attività tecnico-scientifica, ruoli sanitari, banda musicale) rispetto a quelli d'istituto (tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ecc.)".

L'art. 43 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 recita che "il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni".

Da quanto precede discende che il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici qualora sia adibito in operazioni di polizia dovrà essere impiegato "limitatamente alle proprie mansioni tecniche" e dovrà utilizzare solo gli strumenti tecnici propri del profilo professionale di appartenenza.

E' stato rappresentato, infine, che il D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359 assegna al personale tecnico l'armamento individuale;

- c) Nulla osta che il personale tecnico frequenti dei corsi di lingua straniera per accrescere la propria professionalità in relazione al profilo professionale di appartenenza;
- d) La partecipazione ai concorsi per l'accesso ai vari ruoli del personale tecnico, fatta eccezione per il ruolo degli operatori e collaboratori, presuppone il possesso di un titolo di studio specifico in relazione al profilo professionale per il quale si concorre.

Al termine dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, sempre fatta eccezione per il ruolo degli operatori e collaboratori, sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo professionale vengono dichiarati vincitori.

Dopo l'espletamento delle fasi concorsuali, tutti i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica, compresi quelli del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, frequentano dei corsi di formazione teorico-pratici che prevedono un primo periodo di formazione a carattere eminentemente teorico ed un successivo periodo di formazione tecnico-professionale in relazione al profilo professionale attribuito ad ogni allievo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

4

E' stato precisato, inoltre, che anche il transito nei ruoli tecnici del personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute all'assolvimento dei compiti d'istituto, previsto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione Consultiva prevista dall'art. 4 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n.738. Per quanto precede discende che il personale appartenente ai ruoli tecnici è già specializzato nel contenuto della professionalità del proprio profilo professionale per cui non necessita di altre specializzazioni, ma eventualmente di aggiornamenti, che, peraltro sono effettuati;

- e) La Direzione Centrale per le Risorse Umane, d'intesa con rappresentanti delle Direzioni Centrali della Polizia Criminale, dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, della Sanità e del Servizio Concorsi, ha recentemente predisposto una sostanziale revisione dei profili professionali di cui al D.M. 18 luglio 1985, allo scopo di adeguarli alle innovazioni di carattere legislativo e tecnologico nel frattempo intervenute.

Il documento conclusivo è stato sottoposto al parere delle organizzazioni sindacali che hanno fatto pervenire numerose e consistenti riserve che concernono sia i criteri di fondo che hanno ispirato il lavoro che le previsioni di dettaglio dei nuovi profili professionali. Al momento tali articolate osservazioni sono oggetto di attenta valutazione.

- f) Per quanto riguarda la problematica relativa all'individuazione dei reati di competenza di ogni singolo profilo professionale, è stato rappresentato che è in corso un approfondimento della materia attese le specifiche competenze professionali e tecniche di ogni singolo settore e profilo professionale del personale tecnico-scientifico e professionale;
- g) I ritardi nelle promozioni del personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici sono dovuti al transito negli anni 1997-1998 e 1999 di un contingente di oltre 3000 unità dai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia in quelli dei ruoli tecnici che hanno di fatto ritardato le promozioni per merito comparativo perché quanti sono transitati nei ruoli tecnici hanno conservato l'anzianità di servizio e, pertanto, le promozioni non potevano essere effettuate se non alla fine di tutte le procedure dei predetti transiti.

